

Avv. Graziangela BERLOCO  
 Via G. Tritto, 5 (ang. Via T. Mercadante)  
 70022 ALTAMURA - Tel./Fax 080.9140444  
 e-mail: avv.berloco.grazia@gmail.com

N. 8933/16 Sent.  
 N. 8933/16 R.G.L.  
 N. 42283/16 Cron.



TRIBUNALE DI FOGGIA

SEZIONE LAVORO

il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 14.11.2019 ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 8933/2016 R.G. Lavoro promosso

da

~~MIUR-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA~~ rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso dagli avv.ti Gianluigi Carduzzi cardone e Graziangela Berloco presso lo studio dei quali in Bari Via marchese di Montrone, 126 è elettivamente domiciliata

ricorrente

contro

MIUR-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA in persona del legale rappresentante *pro tempore*, resistente, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. dalla dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

resistente

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 26.10.2016, parte ricorrente ha riferito di essere docente di ruolo a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo grado per la classe di concorso A043 e di essere stata assegnata all'AMBITO TERRITORIALE Puglia 0016 in luogo di quello legittimamente spettantegli PUGLIA 0017 o in via subordinata quello PUGLIA 0021 o in ogni caso in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento secondo l'ordine di preferenza espresso e per l'effetto dichiarare il proprio

*e*

diritto ad essere assegnata in uno degli ambiti innanzi indicati con vittoria di spese di lite.

Costituitosi in giudizio, il MIUR ha contestato la domanda, chiedendone il rigetto.

All'odierna udienza le parti hanno dato atto dell'intervenuto trasferimento del ricorrente a seguito della emissione del provvedimento cautelare e la causa sulle conclusioni delle parti è stata decisa con la presente sentenza con contestuale motivazione.

\* \* \*

La domanda è fondata e merita accoglimento. ←

E' pacifico e non contestato tra le parti oltre che documentalmente provato, che parte ricorrente, docente di scuola secondaria di 1° grado, già iscritta nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1 co. 605 lett. c) della legge 296/2006 e ss. mm., sia stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1 co. 98 legge 107/2015 ed assegnata, su sede provvisoria, per l'anno scolastico 2015/2016 presso un istituto scolastico della provincia di Lecce (cfr. all. fascicolo parte ricorrente).

Altrettanto pacifico che essa ricorrente abbia presentato domanda per partecipare, per l'anno scolastico 2015/2016, alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale previste dall'art. 1 co. 108 legge 107/2015 ai fini dell'assegnazione dell'incarico triennale (fase C art. 6 CCNL mobilità 08.04.2016).

Si duole parte ricorrente di essere stata assegnata, all'esito di tale operazione di mobilità, all'ambito territoriale della Provincia di Foggia 0016 (indicata come 25^ preferenza nella domanda di mobilità) mentre altri concorrenti, con punteggio inferiore e privi di titolo di precedenza, nell'ambito della stessa procedura sono stati assegnati nelle sedi da essa indicate con maggiore preferenza.

Al fine di un corretto inquadramento della vicenda appare opportuno delineare il quadro normativo di riferimento.

Il legislatore nel disciplinare il piano straordinario di assunzione, ha previsto al co. 98 dell'art. 1 della già citata l. 107/2015 che: "Al piano straordinario di assunzioni si provvede

R

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al MIUR assegnare di assegnare la ricorrente ad una sede compresa nell'ambito territoriale Puglia 0017;

- condanna il MIUR al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali della presente fase di giudizio, che si liquidano in € . . . ,00, oltre accessori di legge se dovuti, somma da cui sono state già detratte le spese di cui alla fase cautelare

Foggia, 14.11.2019


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Antonio Carrozzino



Il Giudice del Lavoro

Caterina Napolitano



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

V° depositato  
pervenuto in Cancelleria

Foggia, 14.11.2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Antonio Carrozzino

